X LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5889

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABRIOLA, GARGANI, ANGIUS, BARBERA, BARBIERI, FERRARA, FORLEO, PACETTI, STRUMENDO, TORTORELLA, BALESTRACCI, BERTOLI, CARDETTI, CHIRIANO, CIOCCI CARLO ALBERTO, FRASSON, GEI, MAZZUCONI, RIGGIO, SODDU, VECCHIARELLI, ZAMPIERI, VAIRO, RIZZO, BARGONE, CICONTE, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, RECCHIA, SINATRA, VIOLANTE

Presentata il 26 luglio 1991

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e dell'Avvocatura dello Stato

Onorevoli Colleghi! — L'esperienza maturata con l'applicazione della legge 6 agosto 1984, n. 425, mette in evidenza che la norma di cui all'articolo 4 ha prodotto effetti perversi, con il meccanismo del cosiddetto galleggiamento, con la conseguenza che sia nella magistratura ordinaria che in quella amministrativa e contabile si sono verificati aumenti nel trattamento economico in alcuni casi scandalosi.

Deve anche dirsi che tali effetti sono stati causati non soltanto dall'originario contenuto del citato articolo 4 della legge n. 425 del 1984 ma anche dall'interpretazione distorta che è stata data ad alcune disposizioni in esso contenute.

Da qui l'esigenza di un intervento chiarificatore che nell'affermare l'abolizione totale del meccanismo del galleggiamento, chiarisca il contenuto dell'articolo 4 della citata legge n. 425 del 1984

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

al fine di evitare interpretazioni distorte e conseguenze inaccettabili. Con la proposta di legge in esame viene confermato il testo del disegno di legge governativo già approvato dal Parlamento che abolisce il galleggiamento, ma si apportano allo stesso alcune opportune correzioni, che mirano a ribadire in modo definitivo la parità di trattamento retri-

butivo fra tutte le magistrature ed a confermare – chiarendo il contenuto delle norme – la non estendibilità ad altri magistrati, quale che sia l'ordine di appartenenza, nonché all'interno di ciascun ordine di appartenenza di trattamenti retributivi più favorevoli che traggano origine da posizioni specifiche e personali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, è esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti.
- 2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianità prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
- 3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.
- 4. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio di dirigente dello Stato o di pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dallo stesso comma. Tale servizio e anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425,

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
- 5. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi. l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.
- 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, è determinato con esclusivo riferimento alle anzianità minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianità di servizio.
- 7. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 5, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.